SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 luglio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della difesa

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 luglio 2018, n. **83**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2018, N. 44

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 583):

Presentato dal Presidente del Consiglio (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dello sviluppo economico (CALENDA) il 9 maggio 2018.

Assegnato alla commissione speciale esame atti di Governo, in sede referente, l'11 maggio 2018.

Esaminato dalla commissione speciale esame atti di Governo, in sede referente, il 23 maggio 2018; il 5 e 12 giugno 2018.

Esaminato in aula il 13 giugno 2018 ed approvato il 14 giugno 2018.

Senato della Repubblica (atto n. 488):

Assegnato alla 11ª commissione permanente (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 21 giugno 2018, con i pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 11ª commissione permanente (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 27 giugno 2018 e il 3 luglio 2018.

Esaminato in aula ed approvato il 3 luglio 2018.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2018.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15.

18G00109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 giugno 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'«Area fluviale ed agricola a destra del Po - Luoghi Bacchelliani», nel Comune di Ro Ferrarese. (Decreto n. 1/2018)

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art 39;

Visto il decreto 16 marzo 2018 riguardante l'attribuzione alla dott.ssa Sabina Magrini, dell'incarico di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 24 marzo 2015 è stata costituita la commissione per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna;

Considerato che con nota n. 4743 del 29 maggio 2003 la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali dell'Emilia Romagna, all'epoca competente, ha dato comunicazione al Comune di Ro Ferrarese (FE) della proposta di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico «Area fluviale ed agricola a destra del Po - Luoghi Bacchelliani», sita nel territorio comunale di Ro Ferrarese, consistente nell'ampliamento del bene paesaggistico «Zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate "Luoghi Bacchelliani" già soggetto alle disposizioni del Titolo II dello stesso decreto legislativo n. 490/1999, per effetto del decreto ministeriale 18 maggio 1999, così come descritta nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria:

«Le aree fluviali situate a destra Po, nel territorio compreso tra Ro Ferrarese e Guarda Ferrarese, sono state oggetto, in epoca recente, di un provvedimento di tutela, emesso ai sensi della legge n. 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali (decreto ministeriale 18 maggio 1999), per la loro particolare rilevanza paesaggistica, ambientale e storica.

Il notevole interesse pubblico di questo territorio è stato riconosciuto, in particolare, perché le stesse aree fluviali "oltre a presentare inalterate le caratteristiche tipiche dell'ambiente fluviale costituito da zone golenali, rive ed argini, campi in parte coltivati a pioppeto, si contraddistinguono per i legami storico-letterari con l'opera narrativa dello scrittore Riccardo Bacchelli che ambientò il suo capolavoro Il Mulino del Po appunto in tale territorio, legami che appaiono testimoniati oltre che dalle emergenze architettoniche significative anche dalla presenza di vecchie costruzioni rurali e dai grandi casali sparsi per la campagna". L'area in questione, denominata per i suoi riferimenti letterari "Luoghi Bacchelliani", è quindi caratterizzata "dalla compresenza di diverse valenze che contribuiscono alla costituzione di un complesso paesistico meritevole di tutela».

Nel riaffermare ancora oggi quei peculiari valori paesaggistici, ambientali e storici che hanno determinato il riconoscimento del notevole interesse pubblico dell'area, si deve d'altra parte rilevare come il territorio confinante ad ovest, compreso tra la riva destra del Po e gli abitati di Zocca e Ro Ferrarese, presenti analoghi caratteri ambientali, paesaggistici e storico-testimoniali, risultando pertanto meritevole del medesimo riconoscimento di interesse.

L'area fluviale situata a destra Po — nel tratto compreso tra l'abitato di Zocca e la località il Dazio — ed estesa nell'entroterra sino all'abitato di Ro Ferrarese, è caratterizzata in effetti da peculiari valori paesaggistici e ambientali dovuti sia alla modesta antropizzazione del territorio, sia alla particolare morfologia dei luoghi, definiti dalla grande ansa descritta in questo tratto dal Po.

Il paesaggio fluviale si connota, quindi, per l'andamento sinuoso delle sponde, per le piccole spiagge che costeggiano a tratti la riva e per la presenza di una bassa e ricca vegetazione, alternata ai frequenti pioppeti. Una pista ciclabile che giunge fino al mare Adriatico corre alla sommità dell'argine del Po, posto in corrispondenza del perimetro esterno dell'area, che è intensamente coltivata all'interno.

L'area verde è punteggiata da rare ma significative emergenze architettoniche come Villa Saracco, con la sua svettante torre colombaia ed il suo parco, Villa Scutellari, con corpo centrale e due torri laterali, e Villa Beicamina, elegante edificio padronale settecentesco con cappellina, più volte ricordato da Riccardo Bacchelli nel suo Mulino del Po.

Questo territorio è inoltre percorso da antichi e ben conservati stradelli che consentono ancora oggi di giungere al Po dai centri abitati dell'entroterra. Tra questi percorsi, per i quali dovrà essere garantito il pubblico accesso e la piena fruizione e percorribilità da un estremo all'altro, si

segnala lo stradello che si diparte dalla Piazza Umberto I di Ro Ferrarese — dove si affacciano la settecentesca Chiesa di S. Giacomo Maggiore e le Scuole Comunali — e, attraversando il territorio a nord del centro abitato, costeggia la strada per Polesella sino alla Possessione Varottina per terminare in località il Dazio, nei pressi della darsena sulla riva destra del Po. Un altro stradello ha origine nel centro abitato di Zocca Vecchia e, con andamento rettilineo, conduce al caseggiato «Pardara» per giungere sull'argine del Po, intersecando il percorso della pista ciclabile. Anche il territorio già dichiarato di notevole interesse pubblico è connotato da antichi stradelli, come quello che, da «Cà Nugarazza», porta alla località «Codacavallo» e, attraversando il Bosco dell'Acquedotto, giunge sino a Guarda Ferrarese.

Complessivamente l'area in questione — nella quale sono presenti specie faunistiche e floristiche di pregio — evidenzia quindi caratteri di indubbia valenza paesaggistica, qualificandosi per la peculiare conservazione dell'ambiente originario e costituendo di fatto la migliore rappresentazione del paesaggio fluviale padano. All'interno della stessa area sono inoltre presenti solo due consistenti insediamenti industriali (Centrale C.A.D.F. e Insediamenti produttivi in via dell'Artigianato e in via Po) per i quali, in considerazione delle caratteristiche tipologiche degli stessi e delle esigenze produttive, potranno essere previste particolari condizioni in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Per tutti i motivi sopra esposti, si ritiene quindi necessario ampliare la delimitazione dell'area oggetto di tutela ambientale, includendo l'area compresa tra gli abitati di Zocca e Ro Ferrarese sino all'argine del Po, in tal modo confermando e ampliando la tutela ambientale, paesaggistica e storica dei cosiddetti «Luoghi Bacchelliani».

Considerato che, il suddetto procedimento, così come riportato nell'oggetto della citata nota 4743 del 29 maggio 2003, è stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma 1 del decreto legislativo n. 490/1999 che conferiva al Ministero la «[…]facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente»;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 4743 del 29 maggio 2003, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 del menzionato art. 144, la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali dell'Emilia Romagna, all'epoca competente, ha provveduto a trasmettere al Comune di Ro Ferrarese le comunicazioni di che trattasi affinché fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, così come prescritto dal comma 5, art. 140, decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente;

Considerato che tale affissione è puntualmente avvenuta a far data dal 4 giugno 2003, così come comunicato formalmente dal Comune di Ro Ferrarese con nota prot. n. 5536 del 12 giugno 2003, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne è stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica del 29 agosto 2003);

Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione «[…] degli elenchi dei beni e delle località indicati all'art. 139» del decreto legislativo n. 490/1999, l'«Area fluviale ed agricola a destra del Po - Luoghi Bacchelliani», di cui alla nota prot. n. 4743 del 29 maggio 2003 della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali dell'Emilia Romagna, è stata da allora sottoposta a tutela paesaggistica, così come confermato dall'art. 157, comma 1 del vigente decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017 la quale, decidendo sulla questione interpretativa relativa al comma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., ha stabilito che «[…] le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi […] decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine, nello specifico scade il 20 giugno 2018;

Considerata la descrizione dell'«Area fluviale ed agricola a destra del Po - Luoghi Bacchelliani» sita nel Comune di Ro Ferrarese, riportata nella Relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo di cui alla nota prot. n. 4743 del 29 maggio 2003;

Vista la delibera n. 823 del 1° giugno 2018 della giunta della Regione Emilia Romagna, trasmessa con nota PG/2018/439442 del 14 giugno 2018 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione il 19 giugno 2018, in cui si delibera, sulla base delle valutazione favorevole della commissione regionale per il paesaggio, di:

1) esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, dell'area denominata «Area fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese»;

2) ritenere che, in sede di emanazione dell'atto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, si possa utilmente dare atto della contestuale decadenza del bene paesaggistico «Zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate "Luoghi Bacchelliani", sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese in Provincia di Ferrara», di cui al decreto ministeriale del 18 maggio 1999, in quanto completamente inglobato nella proposta di cui si tratta;

3) approvare la proposta della commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dall'art. 138, comma 1, ultima parte, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato tecnico scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi nella definizione delle specifiche prescrizioni d'uso dovrà tenere conto delle indicazioni della commissione regionale per il paesaggio stessa;

Considerato che la Regione Emilia Romagna ha altresì ritenuto opportuno procedere a perfezionare le altre due proposte ricadenti nella stessa fattispecie e di propria competenza;

Visto il Verbale della seduta n. 8 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, trasmesso con nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 16375 del 14 giugno 2018, in cui il Comitato, riunitosi l'11 giugno 2018, sulla base della nota prot. n. 10274 dell'8 maggio 2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e la nota del Segretariato regionale per l'Emilia Romagna prot. n. 4305 del 31 maggio 2018, ha espresso il proprio nulla osta affinché il competente ufficio MiBACT proceda al perfezionamento della procedura anche al fine di garantire uniformità di comportamento all'interno del territorio regionale, per le seguenti valutazioni:

«La questione illustrata […] concerne più in generale quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria – n. 13 del 2017. La Direzione generale ABAP con circolare n. 19/2018, nell'evidenziare come il pronunciamento riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del Codice, e come le proposte eventualmente da perfezionare non possano che essere quelle regolarmente pubblicate all'Albo pretorio dei comuni interessati (oltre che ritenute continuativamente operative ed efficaci successivamente alla predetta pubblicazione), ha promosso una ricognizione presso gli uffici periferici dei casi pendenti; con successiva circolare n. 23/2018, sulla base delle casistiche emerse, ha precisato, sentito l'Ufficio legislativo, che tutte le proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge n. 1497/1939, 82, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, 140 e 144 del decreto legislativo n. 490/99, purché ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicità previste dalla norma, anche qualora in esse non figuri alcuna locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del Codice (e dei quali del resto la stessa Pronuncia del Consiglio di Stato ha espressamente ribadito la definitività degli effetti), e non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo, oggetto della Pronuncia medesima.

Con nota prot. 4305 del 31 maggio 2018, il Segretariato regionale MiBACT per l'Emilia Romagna, pur tenuto conto dei contenuti della circolare n. 23 del 10 maggio 2018, in via tuzioristica e ricognitiva e vista l'approvazione unanime del perfezionamento da parte dei comuni interessati e della commissione regionale, a seguito peraltro di un'attività congiunta avviata da lungo tempo, ha reiterato alla Direzione generale la richiesta già avanzata in precedenza dalla Soprintendenza ABAP di acquisizione del parere di questo Comitato ai fini del perfezionamento delle due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, integrando la documentazione pervenuta dalla Soprintendenza medesima con il verbale della commissione regionale paesaggio del 16 maggio 2018 […].

La Direzione generale, alla luce di quanto indicato dal Segretariato regionale e del fatto che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di perfezionare le altre due proposte di propria competenza, al fine quindi di garantire uniformità di comportamento all'interno del territorio regionale, ha ritenuto di dar seguito alla richiesta.

[…] vista la documentazione pervenuta oggetto di discussione della seduta odierna [...] nulla osta affinché il competente ufficio MiBACT proceda al perfezionamento delle procedure esaminate».

Tenuto conto che nella riunione del 15 giugno 2018 la commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del Segretario regionale n. 4683 del 13 giugno 2018, ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare pienamente il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;

Ritenuto dunque opportuno, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti, adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili o aree ricadenti nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Considerato che il MiBACT e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto in data 4 dicembre 2015 l'Intesa per l'adeguamento del piano territoriale paesaggistico regionale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., nonché il Disciplinare attuativo, e che durante l'adeguamento dello stesso si definiranno tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici così come individuati all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Decreta:

L'«Area fluviale ed agricola a destra del Po - Luoghi Bacchelliani» sita nel Comune di Ro Ferrarese, nei limiti descritti nella relazione illustrativa allegata alla nota n. 4743 del 29 maggio 2003 della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali dell'Emilia Romagna, all'epoca competente e nella relativa cartografia, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

Contestualmente si dà atto che il presente decreto riprende e amplia la tutela del bene paesaggistico «Zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate "Luoghi Bacchelliani", sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese in Provincia di Ferrara», di cui al decreto ministeriale del 18 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale

della Regione Emilia-Romagna a cura del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna. Il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna, per il tramite della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Ro Ferrarese e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i., ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, 19 giugno 2018

Il presidente della commissione
Il segretario regionale
MAGRINI

AVVERTENZA:

Allegati (consultabili al link http://www.emiliaromagna.beniculturali.it):

Nota prot. n. 4743 del 29 maggio 2003 con relativa Relazione tecnica e perimetrazione su cartografia tecnica regionale;

Perimetrazione dell'area tutelata riportata sulla base del Database topografico regionale attuale.

18A04623

DECRETO 19 giugno 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro», nel Comune di Castelvetro di Modena. (Decreto n. 2/2018).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto 16 marzo 2018 riguardante l'attribuzione alla dott.ssa Sabina Magrini, dell'incarico di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 24 marzo 2015 è stata costituita la commissione per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna;

Considerato che la proposta originaria di tutela dell'area della «Valle del Guerro», sita in Comune di Castelvetro di Modena (MO), veniva assunta nel 1975 dall'allora competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, con verbale della seduta del 4 aprile 1975, a cui ha fatto seguito l'affissione all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro in data 28 dicembre 1979, e considerato che l'Amministrazione comunale di Castelvetro di Modena, a seguito della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, all'art. 10 in cui veniva stabilito che i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico non perfezionati all'entrata in vigore della stessa legge fossero conclusi di diritto, salvo che le commissioni provinciali non li avessero rinnovati entro il termine di novanta giorni, con propria deliberazione n. 43 del 27 giugno 2001, prendeva atto della decadenza della proposta del vincolo del 1975;

Considerato che con nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001 la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, all'epoca competente, ha dato comunicazione al Comune di Castelvetro di Modena (MO) di un nuovo procedimento ai sensi dell'art. 144, comma 1, del previgente decreto legislativo n. 490/1999 relativamente alla stessa area, denominata «Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro», nel Comune di Castelvetro di Modena, così come descritta nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria, a cui seguiva l'affissione all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro di Modena l'11 luglio 2001;

Considerato che, il suddetto procedimento, così come riportato nell'oggetto della citata nota n. 12502 del 4 luglio 2001, è stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma 1 del decreto legislativo n. 490/1999 che conferiva al Ministero la «[…] facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente»;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo

n. 490/1999, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, all'epoca competente, ha provveduto a trasmettere al Comune di Castelvetro di Modena le comunicazioni di che trattasi affinché fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, così come prescritto dal comma 5, art. 140, decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente;

Considerato che tale affissione è puntualmente avvenuta a decorrere dall'11 agosto 2001 così come comunicato formalmente dal Comune di Castelvetro di Modena con nota prot. n. 11282 del 10 agosto 2001, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne è stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica, 7 agosto 2001) e su due quotidiani a diffusione locale (La Repubblica, edizione regionale 8 agosto 2001; Il Resto del Carlino, edizione regionale 8 agosto 2001);

Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione «[…] degli elenchi dei beni e delle località indicati all'art. 139» del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio oggetto della proposta di tutela paesaggistica della «Valle del Guerro», di cui alla nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001, è stato da allora sottoposto a tutela paesaggistica, così come confermato dall'art. 157, comma 1 del vigente decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017 la quale, decidendo sulla questione interpretativa relativa al comma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., ha stabilito che «[…] le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi […] decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine, nello specifico scade il 20 giugno 2018;

Considerata la descrizione dell'area di cui alla proposta di tutela paesaggistica «Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro», sita nel Comune di Castelvetro di Modena, riportata nella Relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo di cui alla nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001:

«L'ufficio scrivente, previa ispezione dei luoghi, rileva l'alto interesse paesistico della zona costituita dai primi rilievi collinari (che s'innalzano con lieve pendenza dalla pianura) e modellata da un paesaggio agrario ancora fortemente caratterizzato dalle forme tradizionali della coltura (con piantata a cavalcacolle) e della organizzazione poderale con una stratificazione straordinariamente ricca di insediamenti colonici nella quale è facile riconoscere (come in nessuna altra zona pedemontana Emiliana) la variata tipologia della architettura rustica di almeno 4 secoli: case torri cinquecentesche e corti chiuse seicentesche si alternano a residenze padronali dei due secoli successivi. La zona è animata dal corso del torrente Guerro che ne costituisce l'asse fondamentale: risalendo il suo corso lungo la parallela via provinciale per Castelvetro, appare sullo sfondo il nucleo compatto del Centro storico di Castelvetro che si affaccia, con le sue mura e torri medioevali, sulla valle, al limite di un promontorio. La suggestiva prospettiva verso il nucleo antico di Castelvetro appare meritevole di speciale tutela così che risulti per quanto possibile salvaguardata la sua caratteristica di forte emergenza nel paesaggio agrario e di fulcro paesistico dell'intera zona e ciò dai vari punti di vista che si susseguono lungo i diversi percorsi di avvicinamento confluenti dalle 4 direzioni cardinali (via Provinciale per Castelvetro e via Borgognina, via Ghiarone, via Sinistra Guerro, via Pallona)»;

Vista la delibera n. 822 del 1° giugno 2018 della Giunta della Regione Emilia Romagna, trasmessa con nota PG/2018/439442 del 14 giugno 2018 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione il 19 giugno 2018, in cui si delibera, sulla base delle valutazione favorevole della commissione regionale per il paesaggio, di:

1) esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, dell'area denominata «Valle del Guerro tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena», presentata dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia;

2) ritenere che, in sede di emanazione dell'atto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, il perimetro dell'area di cui si tratta possa più utilmente essere precisato assumendo a riferimento la cartografia relativa ai vincoli del vigente Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Castelvetro di Modena, al fine di assicurare continuità alla prassi consolidata di applicazione della tutela;

3) esprimere parere contrario all'accoglimento delle osservazioni presentate, evidenziando che l'eventuale nuova perimetrazione derivante dal loro accoglimento determinerebbe alcune discontinuità all'interno del perimetro dell'area tutelata, meglio specificate in premessa;

4) approvare la proposta della commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dall'art. 138, comma 1, ultima parte, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato tecnico scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi nella definizione delle specifiche prescrizioni d'uso dovrà tenere conto delle indicazioni della commissione regionale per il paesaggio stessa;

Considerato che la Regione Emilia Romagna ha altresì ritenuto opportuno procedere a perfezionare le altre due proposte ricadenti nella stessa fattispecie e di propria competenza;

Visto il Verbale della seduta n. 8 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, trasmesso con nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 16375 del 14 giugno 2018, in cui il Comitato, riunitosi l'11 giugno 2018, sulla base della nota prot. n. 10301 del 9 maggio 2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e la nota del Segretariato regionale per l'Emilia Romagna prot. n. 4305 del 31 maggio 2018, ha espresso il proprio nulla osta affinché il competente ufficio MiBACT pro-

ceda al perfezionamento della procedura anche al fine di garantire uniformità di comportamento all'interno del territorio regionale, per le seguenti valutazioni:

«La questione illustrata […] concerne più in generale quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - n. 13 del 2017. La Direzione generale ABAP con circolare n. 19/2018, nell'evidenziare come il pronunciamento riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del Codice, e come le proposte eventualmente da perfezionare non possano che essere quelle regolarmente pubblicate all'albo pretorio dei comuni interessati (oltre che ritenute continuativamente operative ed efficaci successivamente alla predetta pubblicazione), ha promosso una ricognizione presso gli uffici periferici dei casi pendenti; con successiva circolare n. 23/2018, sulla base delle casistiche emerse, ha precisato, sentito l'Ufficio legislativo, che tutte le proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge n. 1497/1939, 82, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, 140 e 144 del decreto legislativo n. 490/99, purché ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicità previste dalla norma, anche qualora in esse non figuri alcuna locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del Codice (e dei quali del resto la stessa Pronuncia del Consiglio di Stato ha espressamente ribadito la definitività degli effetti), e non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo, oggetto della Pronuncia medesima.

Con nota prot. 4305 del 31 maggio 2018, il Segretariato regionale MiBACT per l'Emilia Romagna, pur tenuto conto dei contenuti della circolare n. 23 del 10 maggio 2018, in via tuzioristica e ricognitiva e vista l'approvazione unanime del perfezionamento da parte dei comuni interessati e della commissione regionale, a seguito peraltro di un'attività congiunta avviata da lungo tempo, ha reiterato alla Direzione generale la richiesta già avanzata in precedenza dalla Soprintendenza ABAP di acquisizione del parere di questo Comitato ai fini del perfezionamento delle due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, integrando la documentazione pervenuta dalla Soprintendenza medesima con il verbale della commissione regionale paesaggio del 16 maggio 2018 e con alcune precisazioni di ridotta entità sul perimetro della proposta «Valle del Guerro». A seguito di attenta disamina con il Comune e la Regione, il perimetro che viene proposto è infatti quello coincidente con l'area che è stata finora effettivamente, unanimemente e costantemente considerata tutelata, dal che conseguono le modifiche rispetto al perimetro della proposta originaria.

La Direzione generale, alla luce di quanto indicato dal Segretariato regionale e del fatto che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di perfezionare le altre due proposte di propria competenza, al fine quindi di garantire uniformità di comportamento all'interno del territorio regionale, ha ritenuto di dar seguito alla richiesta.

[…] vista la documentazione pervenuta oggetto di discussione della seduta odierna [...] nulla osta affinché il competente ufficio MiBACT proceda al perfezionamento delle procedure esaminate»;

Tenuto conto che nella riunione del 15 giugno 2018 la commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del Segretario regionale n. 4683 del 13 giugno 2018, ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare pienamente il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;

Ritenuto dunque opportuno, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti, adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili o aree ricadenti nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Considerato che il MiBACT e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto in data 4 dicembre 2015 l'Intesa per l'adeguamento del piano territoriale paesaggistico regionale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., nonché il Disciplinare attuativo, e che durante l'adeguamento dello stesso si definiranno tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici così come individuati all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Decreta:

La «Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro» sita nel Comune di Castelvetro di Modena tra le località di Ca' Sola e Castelvetro, nei limiti descritti nella relazione illustrativa allegata alla nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, all'epoca competente e che possono essere precisati, assumendo a riferimento la cartografia relativa ai vincoli del vigente Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Castelvetro di Modena, al fine di assicurare continuità alla prassi consolidata di applicazione della tutela, come da tavola allegata, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna a cura del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna. Il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo per l'Emilia-Romagna, per il tramite della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro di Modena e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i., ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, 19 giugno 2018

Il presidente della commissione
Il segretario regionale
MAGRINI

AVVERTENZA:

Allegati (consultabili al link http://www.emiliaromagna.beniculturali.it):

Nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001 con relativa Relazione tecnica e planimetria catastale;

Planimetria dell'area tutelata riportata sulla base del Database topografico regionale attuale.

18A04624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 giugno 2018.

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Considerato che ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 è concessa agli Stati membri la facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1, adeguando anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennità compensativa previste dallo sviluppo rurale;

Ritenuto opportuno, pertanto posticipare, per l'anno 2018, al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, del termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e del termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale

1. Per l'anno 2018, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2018.

2. Per l'anno 2018, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2018.

3. Per l'anno 2018, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2018, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 578

ALLEGATO 1

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018

Oneri eliminati:

denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti:

denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

sono differiti al 15 giugno 2018 i termini per la presentazione della domanda unica tesa a richiedere i diritti all'aiuto o l'aumento del valore dei diritti all'aiuto, per attivare i diritti all'aiuto, richiedere altri pagamenti diretti, comunicare le modifiche alla domanda unica dando altresì facoltà alle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande a superficie e connesse agli animali dello sviluppo rurale e per le indennità compensative al 15 giugno 2018.

18A04657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA

DECRETO RETTORALE 20 giugno 2018.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa, emanato con regio decreto 8 dicembre 1927 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni dell'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni e le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168 in particolare all'art. 6, comma 1, «Autonomia delle Università»;

Vista la delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2018 di modifica dello statuto dell'Università;

Decreta:

È approvato la modifica allo statuto vigente dell'Università, così come da allegato documento che ne è parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 giugno 2018

Il rettore: D'ALESSANDRO

ALLEGATO

STATUTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (già Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Magistero fondato nel 1895 da Adelaide del Balzo e pareggiato nel 1902) è promossa e sostenuta dall'Ente Morale di Pubblica Istruzione Istituto Suor Orsola Benincasa ed è governata dal presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalla vigente legislazione in materia universitaria.

Alla missione originaria di elevare la condizione femminile nel Mezzogiorno, facendo della donna il fulcro educativo e il volano progressivo della società civile attraverso una formazione umanistica, scientifica e tecnica di alto profilo, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa aggiunge oggi, con i suoi Dipartimenti e con i suoi Centri di ricerca e di alta formazione, l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche ed economiche, la testimonianza della vitalità e del valore europeo della grande tradizione umanistica e di pensiero del Mezzogiorno, nonché la capacità di questa di costituire un asse portante della formazione culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni.

2. L'Ateneo, laico e non avente fini di lucro in quanto perseguente solo fini pubblici, ha la propria sede principale nel complesso monumentale della Cittadella Monastica, fondata nell'anno 1582 da Orsola Benincasa d cui conserva il nome anche nella consapevolezza della lezione storica e dell'azione di governo che Benedetto Croce vi esercitò.

Art. 2.

L'Università considera prioritaria l'attività di ricerca scientifica, di base e applicata. A tal fine:

a) garantisce autonomia di ricerca e pari opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca;

b) assicura l'uso di attrezzature e di servizi nel rispetto delle esigenze dei singoli e dei gruppi di ricerca, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e valorizzando le peculiarità dei diversi ambiti disciplinari;

c) considera indispensabile premessa di ogni attività di ricerca il suo solido inquadramento culturale nell'ambito della originaria vocazione dell'Ateneo per il sostegno e la promozione degli studi umanistici in senso ampio;

d) si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di corsi di dottorato;

e) promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;

f) promuove attività di riflessione sui risvolti sociali ed etici della ricerca;

g) favorisce, anche attraverso specifiche strutture, la diffusione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo nei circuiti della comunità scientifica internazionale, e il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile.

Art. 3.

L'Università include tra i propri fini istituzionali l'internazionalizzazione, sotto il profilo sia della didattica sia della ricerca scientifica, con riguardo particolare all'Europa e al bacino del Mediterraneo pali luoghi propri delle sue origini e del suo continuo sviluppo culturale. A tal fine:

a) stipula accordi con Atenei e qualificate istituzioni europee ed extraeuropee per promuovere la partecipazione a reti internazionali;

b) promuove e incentiva la mobilità internazionale dei ricercatori, dei professori e degli studenti, garantendo il pieno riconoscimento delle attività svolte all'estero;

c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;

d) tende alla dimensione internazionale della formazione degli studenti e dei dottorandi di ricerca, per irrobustirne la preparazione e accrescerne le prospettive occupazionali;

e) cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

Art. 4.

1. L'Università riconosce l'esigenza di una collaborazione con la Regione, gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà socioeconomica.

2. L'Università cura i rapporti con associazioni ed enti pubblici o privati, con le aziende, le imprese e le altre forze produttive, al fine di programmare o aggiornare i curricula formativi e di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro. Riconosce tra le proprie missioni, accanto alla didattica, alla ricerca, al contributo alla crescita culturale del territorio, anche la promozione di attività innovative nella formazione continua, nel trasferimento tecnologico, nello sviluppo dell'imprenditorialità dei giovani Laureati, anche attraverso spin off e start up universitari. Le infrastrutture, le strutture e i servizi gestiti dall'Università possono essere utilizzati da soggetti terzi attraverso convenzioni e appositi regolamenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

CAPO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 5.

Sono organi dell'Università:

Il Consiglio di Amministrazione;

La Giunta del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il Rettore;

Il Senato Accademico;

Il Corpo Accademico;

Il Consiglio degli Studenti.

Art. 6.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Morale Istituto Suor Orsola Benincasa;

b) da tre rappresentanti designati dallo stesso Ente Morale Istituto Suor Orsola Benincasa anche tra persone estranee all'Istituto, esperte in materia didattica;

c) da un rappresentante designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione A. M. Pagliara;

d) dal Rettore dell'Università;

e) da un rappresentante dei professori ordinari;

f) da un rappresentante dei professori associati;

g) da un rappresentante dei ricercatori universitari;

h) da un rappresentante del personale dell'Amministrazione;

i) da un rappresentante della Regione Campania;

l) da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

m) dal Direttore Amministrativo;

n) sulla base di apposita convenzione, dai rappresentanti legali di Enti/Fondazioni/Istituti che contribuiscano stabilmente al bilancio di. Ateneo, ovvero almeno per un triennio, con un contributo minimo annuo di almeno euro 200.000,00. In sede di prima applicazione, ed in caso di Istituzioni di eccezionale valore culturale, il contributo può essere ridotto fino al 25%. La rappresentanza è personale e non può essere delegata.

Per la designazione dei membri di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, appositi regolamenti sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Le nomine dei membri di cui alle lettere *i)* e *l)* avvengono su terne proposte dall'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente fra i membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per una sola volta, fatte salve le figure che ne fanno parte di diritto.

Art. 7.

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) esercita compiti di indirizzo strategico sulle politiche amministrative dell'università e decide sulle principali questioni economiche e patrimoniali dell'Università;

b) nomina il Rettore scegliendolo tra professori universitari che alla data di inizio del mandato rettorale siano in servizio in qualità di ordinari presso l'Ateneo;

c) delibera, secondo i principi della contabilità pubblica applicabili alle Università non statali, il bilancio di previsione, il bilancio unico di Ateneo e le variazioni di bilancio nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

d) nomina i direttori dei Dipartimenti su proposta dei rispettivi Consigli di dipartimento, sentito il Senato Accademico;

e) delibera, su proposta del Consiglio di Dipartimento sentito il Senato Accademico, gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo, il conferimento di contratti di insegnamento, l'assegnazione dei posti di ricercatori, l'assunzione di collaboratori esperti linguistici con contratto di diritto privato;

f) nomina, su conforme proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Senato Accademico: i professori di ruolo e i ricercatori;

g) nomina il Direttore Amministrativo;

h) delibera l'indennità di funzione aggiuntiva del Manager didattico, se nominato;

i) delibera l'indennità di carica dei Direttori di Dipartimento;

l) delibera sulle assunzioni ed assegnazioni del personale dell'Amministrazione;

m) delibera il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università;

n) delibera su principali provvedimenti che comportino spese a carico del bilancio secondo le disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

o) adotta i principali provvedimenti organizzativi e disciplinari nei confronti del personale dell'Amministrazione;

p) può delegare il Presidente all'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio stesso per determinate materie;

q) nomina, sentito il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione dell'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni relative ai principali regolamenti di Ateneo occorre la maggioranza assoluta.

3. Ogni componente del Consiglio di amministrazione è tenuto, pena la decadenza, agli obblighi di riservatezza, ossia a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento della sua funzione.

Art. 8.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza dell'Università;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) adotta provvedimenti di spesa nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il Presidente può designare tra i membri del Consiglio (art. 6, lettere da *b)* ad *e)*) un vicepresidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Art. 9.

1. La Giunta del Consiglio di Amministrazione è composta:

a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede;

b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Morale Istituto Suor Orsola Benincasa, o da un suo delegato individuato tra i rappresentanti designati dall'Ente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università;

c) dal Rettore dell'Università, o da altro membro da lui designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

d) da un membro designato dal Consiglio stesso tra i suoi membri (art. 6, lettera da *b)* a *g)*);

e) dal Direttore amministrativo.

2. La Giunta è convocata dal Presidente e svolge attività di istruttoria per le pratiche di particolare complessità di competenza del Consiglio. Segue e monitora costantemente, riferendone se del caso al Consiglio, l'andamento delle attività dell'Amministrazione,

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare alla Giunta ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nel presente articolo.

Art. 10.

1. Il Rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile.

2. Il Rettore:

a) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente;

b) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica svolta e programmata nell'Università;

c) convoca e presiede il Corpo Accademico ed il Senato Accademico;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sulla istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente Statuto.

3. Il Rettore può nominare Prorettore uno dei professori ordinari dell'Università con funzione di supplenza del Rettore medesimo in caso di assenza o di impedimento.

Il Rettore può altresì delegare proprie funzioni ad un professore di ruolo dell'Università.

4. Al Rettore viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

5. Il Rettore può essere coadiuvato da un Manager didattico di Ateneo scelto dal Rettore stesso tra i professori di ruolo dell'Università. Il Manager supporta il Rettore nella progettazione e nell'azione di implementazione ed organizzazione della vita didattica, e può essere delegato a tenere i rapporti con i Dipartimenti in ordine al coordinamento organizzativo di specifiche attività. Il Manager, inoltre, può ricevere di volta in volta dal Rettore ulteriori deleghe relative all'attuazione della programmazione e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 11.

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Direttori di dipartimento, dal Manager Didattico se nominato e da un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento.

2. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono eletti con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo.

La perdita della qualità di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentra il primo dei non eletti. I rappresentanti degli studenti non esprimono parere in tema di procedimenti disciplinari e non partecipano alle sedute nelle quali il Senato Accademico è chiamato a deliberare su questioni concernenti i professori di ruolo, i ricercatori universitari e i professori a contratto.

3. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo, il quale esercita le funzioni di Segretario.

4. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla vigente normativa in materia universitaria. Per le deliberazioni relative ai principali regolamenti di Ateneo occorre la maggioranza assoluta dei componenti.

In particolare, il Senato Accademico esprime parere al Consiglio di Amministrazione, per:

a) l'affidamento degli insegnamenti mediante la copertura dei posti di ruolo ovvero mediante la stipula di contratti;

b) la misura dei compensi da corrispondere ai professori a contratto e ai collaboratori esperti linguistici;

c) l'assegnazione dei posti di ricercatore;

d) la stipula, di contratti con i collaboratori esperti linguistici;

e) l'adozione delle delibere dai vigenti regolamenta relative alle nomine e alla vigillanza dell'implementazione dell'attività di ricerca scientifica libera o finalizzata svolta nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 12.

Il Corpo Accademico è composto da tutti i Professori di ruolo e dai ricercatori dell'Università ed è presieduto dal Rettore, il quale può consultarlo per acquisirne il parere su specifici argomenti riguardanti l'interesse generale dell'Università.

Le funzioni di segretario sono svolte dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 13.

Il Consiglio degli Studenti è composto dagli studenti che siedono nei Consigli di Dipartimento e nel Senato Accademico. È organo di consulenza del Rettore il quale ne acquisisce, ogni volta che lo ritenga opportuno, il parere su specifici argomenti.

Il Consiglio esprime al Rettore il proprio avviso, ogni volta che lo ritenga opportuno, su questioni che attengono all'organizzazione della didattica e ai servizi riguardanti gli studenti.

CAPO III

VALUTAZIONE

Art. 14.

1. L'Università promuove ogni forma di valutazione interna delle strutture e del personale, in merito alla qualità della didattica e della ricerca, nonché dei servizi offerti e dell'efficienza dei processi amministrativi.

2. È istituito il Nucleo di Valutazione Interna dell'Università con il compito di verificare il corretto svolgimento delle funzioni e il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, nonché di svolgere ogni altro compito attribuito dalla normativa vigente.

Il Nucleo acquisisce periodicamente, tutelando l'anonimato, le opinioni degli studenti sull'attività didattica. Trasmette ogni anno al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario una relazione sull'attività dell'Università.

Il Nucleo inoltre acquisisce ogni utile elemento per migliorare il livello di qualità di efficienza e efficacia delle attività formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico amministrativa.

Il Nucleo è composto da cinque membri, prevalentemente esterni all'Ateneo, di cui due esperti in statistica e valutazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e dura in carica tre anni. I membri del Nucleo di valutazione sono rieleggibili per una sola volta.

CAPO IV

LE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 15.

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) master universitario di I e di II livello;

d) diploma di specializzazione;

e) dottorato di ricerca.

L'Università rilascia altresì diplomi di perfezionamento e ogni altro titolo di formazione anche professionalizzante che sia consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Le strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono i Dipartimenti, le Scuole di Specializzazione, le Scuole di Alta Formazione dottorale e post-dottorale e i Centri di Ricerca.

Tali strutture sono istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

3. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti, dei Corsi di studio. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati ai valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione Europea.

Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivi formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.

Art. 16.

Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore del Dipartimento;

b) il Consiglio di Dipartimento.

Art. 17.

1. I Direttori dei Dipartimenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia, su designazione del Consiglio di Dipartimento nella sola componente dei professori di prima seconda fascia, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento predisposto dal Consigli d'Amministrazione.

2. Il Direttore dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore convoca e presiede il Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere, coordina la predisposizione della documentazione concernente l'attività di ricerca del Dipartimento ai fini della valutazione istituzionale ed esercita, compatibilmente con il presente Statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 18.

1. I Dipartimenti sono preposti all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche e formative e dell'attività di ricerca, istituzionale o commissionata da terzi.

2. I Dipartimenti sono costituiti per settori scientifici e disciplinari omogenei per oggetto e per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire almeno dieci professori di ruolo presso l'Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori confermati e da un rappresentante degli studenti. Possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni del Consiglio ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari e i professori a contratto per attività di insegnamento di corsi ufficiali. Il Consiglio di Dipartimento esercita, compatibilmente con il presente Statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

4. Il rappresentante degli studenti è eletto dagli studenti iscritti ai Corsi di laurea afferenti al Dipartimento con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo; dura in carica tre anni accademici e la perdita della qualità di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti. I Professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di Professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonché delle questioni relative alle persone dei Professori ordinari.

I ricercatori non partecipano alle sedute del Consiglio di Dipartimento concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professori di ruolo nonché alle questioni relative alle persone dei professori di ruolo.

Gli studenti a loro volta non partecipano alle sedute con all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori.

5. I Dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori di prima fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia; dei professori di seconda fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; dei ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

6. Con riferimento ai Corsi di studio interdipartimentali, fino alla istituzione di specifici dipartimenti che ne governino le attività, le funzioni di Consiglio di Dipartimento sono esercitate dal Senato accademico integrato dal Presidente del Corso di studi se nominato.

7. Il Rettore, d'intesa con il Senato accademico, convoca periodicamente i Direttori dei dipartimenti e Centri di ricerca per promovore il coordinamento delle attività di ricerca e la condivisione delle informazioni.

Art. 19.

1. Nei Dipartimenti comprendenti più corsi di laurea sono istituiti i Consigli di Corso di Studio, composti da tutti i Professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il corso, nonché da un rappresentante degli studenti iscritti al corso. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità stabilite dall'apposito regolamento di Ateneo e durano in carica tre anni accademici. La perdita della qualità di studente implica decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti.

2. Il Presidente del Corso di Studio è nominato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore del dipartimento, tra i professori di ruolo. La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile.

3. Il Consiglio di corso di Studio esercita, compatibilmente con il presente Statuto, le seguenti attribuzioni:

a) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea;

b) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea;

c) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo interessati;

d) propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto.

Art. 20.

1. È istituito il «Centro Interdipartimentale di Progettazione e di Ricerca di Ateneo Scienza Nuova». Del Centro fanno parte di diritto i Dipartimenti, i Centri di ricerca già funzionanti e quelli di nuova istituzione.

2. In conformità con il proprio Regolamento, che disciplina altresì la composizione e il funzionamento dei relativi organi, il Centro Interdipartimentale di Progettazione e di Ricerca Scienza Nuova persegue le seguenti finalità istituzionali:

a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento delle oro attività di ricerca;

b) promuovere attività di studio e di documentazione e qualsiasi altra attività in relazione alle finalità dell'Ateneo nonché dei Dipartimenti, nei diversi ambiti della ricerca, e delle opportunità legate alle iniziative nazionali e internazionali private o pubbliche rivolte a favorire le progettualità di ricerca, eventualmente in rete con altri Centri di ricerca. Tali attività possono svolgersi in autonomia o con qualificate partecipazioni di enti o aziende;

c) avviare progetti e nuove ricerche, nonché orientare la propria attività al reperimento di finanziamenti agevolati sia da enti pubblici sia da aziende, in campo nazionale e internazionale per tutte le finalità di interesse proprio dell'Università;

d) diffondere tra il personale docente e ricercatore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa le conoscenze aggiornate necessarie a dare propulsione e stimolo a nuove ricerche;

e) fornire servizi, consulenze, prodotti, produzioni a enti esterni, pubblici o privati, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo, in ambito di convenzioni o contratti di ricerca specificatamente stipulati, oppure di prestazioni a pagamento da tariffario;

f) fornire supporto tecnico amministrativo all'attività di ricerca dell'Ateneo o dei suoi centri-dipartimenti e provvedere, secondo le indicazioni dei diversi responsabili delle ricerche, agli atti amministrativi e contabili conseguenti;

g) promuovere e supportare nelle fasi di primo avvio le società di spin off o start up universitari.

Art. 21.

È istituita una Business school che, nel rispetto del proprio regolamento interno, persegue i seguenti obiettivi:

a) costruire partnership di progetto tra l'Università e le imprese;

b) costruire progetti e percorsi per studenti e laureati che si propongono ai livelli superiori e più avanzati della formazione.

L'attivazione della Business School è contestuale all'emanazione del suo Regolamento, approvato con Decreto del Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

CAPO V

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 22.

1. Gli insegnamenti ufficiali, sono impartiti da professori di ruolo, dai ricercatori, dai professori straordinari o da professori a contratto.

2. Non possono essere proposti per la chiamata a professori di ruolo docenti che non siano vincitori di concorso ovvero titolari di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

3. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo di altre Università, o studiosi cultori della materia. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

Art. 23.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'Università le norme di legge sullo stato giuridico dei professori universitari e dei ricercatori.

Art. 24.

La dotazione organica dei professori di ruolo e dei ricercatori è stabilita dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Senato Accademico.

CAPO VI

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 25.

Le tasse universitarie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle vigenti normative.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare, anno per anno, ulteriori contributi per i servizi speciali.

CAPO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 26.

L'esercizio finanziario dell'Università ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione.

Il conto consuntivo è deliberato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Le modalità della gestione finanziaria ed amministrativa sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 27.

La dotazione organica, il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ausiliario e tecnico amministrativo, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di utilizzare personale dell'Ente «Suor Orsola Benincasa», assumendosene gli oneri.

Art. 28.

Il Direttore Amministrativo fa parte del Consiglio di Amministrazione con voto deliberativo, esercitando le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili.

Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 29.

È istituito il Collegio dei Revisori dei conti che viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione del Consiglio di Amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio. I componenti del Collegio dei revisori possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.

La composizione, i compiti e il funzionamento del Collegio sono disciplinati nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 30.

1, L'Ente Morale Istituto Suor Orsola Benincasa mette a disposizione dell'Università, secondo la sua espressa disposizione statutaria, i locali per attività didattiche, scientifiche e di ricerca siti nel complesso monumentale in cui ha sede e per quanto di sua proprietà, l'arredamento delle aule di insegnamento e degli uffici amministrativi, i laboratori e le biblioteche Erminia Capocelli, Antonietta Pagliara e Principessa di Strongoli.

2. La Fondazione Pagliara mette a disposizione della predetta Università, per fini di ricerca e didattici, le proprie collezioni di oggetti d'arte e materiale museologico nelle condizioni in cui attualmente si trovano.

3. L'Università può concorrere alle spese generali sostenute dall'Ente promotore Istituto Suor Orsola Benincasa.

Art. 31.

L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sul genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali.

A questo fine è istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il «Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità contro le discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia», il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 32.

1. È istituito il Collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. Il Collegio è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno. È costituito da sei componenti effettivi e da due supplenti, tutti designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale.

3. Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi; il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del Collegio limitatamente alla parte resasi vacante.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità rimborsi spese.

Art. 33.

Il servizio di cassa dell'Università è affidato, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad un solido Istituto di credito.

Art. 34.

Il presente Statuto può essere modificato con voto successivo e a maggioranza assoluta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La relativa iniziativa compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Rettore ovvero ad almeno due Direttori di dipartimento o due membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35.

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del Decreto del Rettore di modifica sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con riferimento all'art. 18, in fase di prima applicazione sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione;

b) Dipartimento di Scienze umanistiche;

c) Dipartimento di Scienze giuridiche.

Il trasferimento delle competenze dalle Facoltà ai Dipartimenti deve avvenire nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. I Presidi di Facoltà in carica assumono la funzione di Direttori dei dipartimenti per tutta la durata del loro mandato.

3. Le clausole di incompatibilità o non rieleggibilità previste dal presente Statuto decorrono dall'entrata in vigore dello stesso. Ai fini delle ineleggibilità previste dal presente Statuto non sono computati i mandati svolti o in corso di svolgimento.

4. Il presente Statuto, composto da n. 21 pagine, numerate dal n. 1 al n. 21, è conforme al suo originale agli atti di questa Amministrazione.

18A04592

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2018)**, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2018, n. 83** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa

1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 139, della citata legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, come modificato dalla presente legge:

«139. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. *Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di ulteriori nove milioni di euro, nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio.*».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.:

«Art. 18 *(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).* — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

(*Omissis*).».

Art. 2.

Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale

1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1, comma 145, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge:

«145. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga *aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.*».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

18A04711

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allopurinolo Vi.Rel»

Estratto determina AAM/PPA n. 571 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1096.

Cambio nome: N1B/2018/707.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società VI.REL Pharma S.A.S. Di Carletto Lorella e C. (codice fiscale 07376270018) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vinzaglio, 12 BIS, 10121 - Torino (TO).

Medicinale: ALLOPURINOLO VI.REL.

Confezione:

A.I.C. n. 044508012 - «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 044508024 - «300 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL,

alla società: Pensa Pharma S.P.A. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12, 20124 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in «Allopurinolo Pensa».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04625

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipaxan»

Estratto determina AAM/PPA n. 579 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/185.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Europharm LTD, con sede in Frimley Business Park, Horsham (West Sussex), Gran Bretagna.

Medicinale LIPAXAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 029199015 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 029199027 - «40 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 029199039 - «40 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 029199041 - «80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse;

A.I.C. n. 029199066 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse;

A.I.C. n. 029199078 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse;

A.I.C. n. 029199080 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse,

alla società:

Novartis Farma S.P.A., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04626

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lescol»

Estratto determina AAM/PPA n. 580 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/184.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Europharm LTD, con sede in Frimley Business Park, Camberley, GU16 7SR, Regno Unito.

Medicinale LESCOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029163019 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 029163021 - «40 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 029163033 - «80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse;

A.I.C. n. 029163045 - «40 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 029163060 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse;

A.I.C. n. 029163072 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse;

A.I.C. n. 029163084 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse,

alla società:

Novartis Farma S.P.A., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04627

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tedim»

Estratto determina AAM/PPA n. 573 del 14 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/682.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM).

Medicinale TEDIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 037901016 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 037901028 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

A.I.C. n. 037901030 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule.

alla società:

Dymalife Pharmaceutical S.R.L. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo 95, 80063 - Piano di Sorrento - Napoli (NA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04628

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 22 giugno 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Luis Germàn Galindo Galecio, console generale della Repubblica del Perù in Firenze.

18A04615

Rilascio di *exequatur*

In data 22 giugno 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Matteo Forconi, console onorario della Federazione di Saint Kitts e Nevis in Firenze.

18A04616

Rilascio di *exequatur*

In data 22 giugno 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Sergio Pompa, console onorario della Repubblica dell'Uganda in Bari.

18A04617

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica del decreto di ricompensa al valor militare

Con decreto presidenziale n. 2057 in data 20 settembre 2017, registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa con visto n. 5545 del 4 giugno 2018, è stata disposta la rettifica del decreto presidenziale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1950, registro 35, foglio 12 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 22 ottobre 1951, con il quale è stata concessa la croce al valor militare a Cesani Ulgas, come segue: il cognome Cesani è rettificato in Casani.

18A04591

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex 58° Gruppo Intercettori Teleguidati - zona logistica e controllo», in Cordovado.

Con decreto interdirettoriale n. 346/1/5/2017 datato 21 marzo 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex 58° Gruppo intercettori teleguidati - Zona logistica e controllo», sito nel comune di Cordovado (PN), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 10, mappale n. 187 e al foglio n. 11, mappali n. A e 39, per una superficie compelessiva di Ha 8.63,00, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa aeronautica.

18A04594

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle ex opere difensive ed ex ricoveri militari ricadenti nell'area demaniale denominata «Pietrarossa» e «Doberdò del Lago», in Doberdò del Lago.

Con decreto interdirettoriale n. 351/1/5/2017 datato 21 marzo 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, delle ex opere difensive ed ex ricoveri militari ricadenti nell'area demaniale denominata «Pietrarossa» e «Doberdò del Lago», siti nel comune amministrativo di Doberdò del Lago (GO), riportati nel C.C. di Iamiano (GO) alla P.T. 461 c.t. 2 foglio n. 3 mappale n. 55/4, P.T. 462 c.t. 1 foglio n. 3 mappali n. 48/615, 48/617 e 48/621, P.T. 461 c.t. 5 foglio n. 4 mappale n. 136/2, P.T. 462 c.t. 1 foglio n. 4 mappali n. 48/623, 48/625, 48/627, 48/638, 48/642, 48/643, 48/644, 48/668, 48/670, 48/671, 48/673, 48/675, 48/677, 48/679, 48/681, P.T. 462 c.t. 2 foglio n. 6 mappali n. 48/662, 48/663 e 48/665, P.T. 462 c.t. 2 foglio n. 7 mappali n. 48/647, 48/648, 48/650, 48/653, 48/655 e 48/657, P.T. 462 c.t. 1 foglio n. 7 mappali n. 48/659 e 48/660, P.T. 461 c.t. 3 foglio n. 7 mappale n. 665/2, P.T. 461 c.t. 1 foglio n. 7 mappali n. 673/11, 673/12 e 673/13, P.T. 461 c.t. 6 foglio n. 7 mappali n. 673/15, 673/16 e 673/17 e alla P.T. 462 c.t. 2 foglio n. 7 mappali n. 1498/2, 1500/2, 1504/2, 1506/2 e 1507/2, per una superficie complessiva di mq 37.068, intestati al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa esercito.

18A04595

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area demaniale antistante il Poligono T.S.N., in Udine

Con decreto interdirettoriale n. 11 datato 21 marzo 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'area demaniale antistante il Poligono T.S.N., sita nel Comune di Udine (UD), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 32 particelle n. 2115, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 e 1872, per una superficie complessiva di mq 9.420, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa esercito.

18A04596

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Campo di Tiro a Segno Nazionale», in Sutri, località Monte Faloppo.

Con decreto interdirettoriale n. 2 datato 21 marzo 2018 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Campo di Tiro a Segno Nazionale», sito nel Comune di Sutri (VT) in località «Monte Faloppo», riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 6 mappali n. 285 e 361 e al foglio n. 8 mappali n. 38 e 39, per una superficie complessiva di mq 4.488, intestato al Demanio dello Stato - ramo Guerra.

18A04597

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 27 giugno 2018, recante l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia.

Con decreto direttoriale 27 giugno 2018 è approvato l'elenco, riportato nell'allegato 1, delle imprese localizzate nella zona franca dei comuni della Lombardia ammesse alle agevolazioni di cui art. 46-*sexies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che hanno presentato le istanze di accesso entro il 30 aprile 2018.

Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite, ai sensi di quanto indicato al punto 10 della circolare 10 marzo 2016, n. 21801, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A04613

Comunicato relativo alla circolare 25 giugno 2018, n. 236002 recante «Proroga del termine di ultimazione degli investimenti agevolati nell'ambito dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nelle aree interessate dalla crisi del sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e Comune di Fiuggi».

Con la circolare 25 giugno 2018, n. 236002 è stato prorogato il termine di ultimazione degli investimenti agevolati nell'ambito dell'avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nelle aree interessate dalla crisi del sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e Comune di Fiuggi tramite il ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo, di cui alla circolare 19 febbraio 2014, n. 5818, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it/

18A04614

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-156) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.